

Prevalgono l'autonomia e il potere regolamentare degli enti locali nella decisione su versamenti e rimborsi dei tributi. La soglia minima stabilita dalla legge (12 euro), per effettuare i versamenti o per rimborsare i tributi, può essere modificata dalle amministrazioni locali. Lo ha chiarito il dipartimento per le Politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze, con la nota 6372 del 20 aprile 2007.

Le singole amministrazioni possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi minimi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, anche al di sotto della soglia di 12 euro fissata dall'articolo 25 della legge 289/2002. Solo nel caso in cui non provvedano, si applica il limite minimo.

Secondo il Dipartimento la somma di 12 euro, prevista dall'articolo unico, comma 168 della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), è un criterio di massima "e cioè un limite ragionevole cui deve ispirarsi l'esercizio della legislazione concorrente delle regioni e, quindi, della potestà regolamentare degli enti locali". Pertanto, è derogabile da Province e Comuni con norma regolamentare.

Questa soluzione, secondo il ministero, consente al singolo ente di determinare le somme di modesto ammontare che ritiene antieconomico riscuotere. Inoltre, consente ai Comuni di evitare perdite di gettito. Ad esempio, per quelli di classe V con popolazione fino a 10.000 abitanti. Per questi, infatti, le tariffe di alcuni tributi (Tosap, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera), normalmente, sono di ammontare di gran lunga inferiori a 12 euro. Tra l'altro, non è escluso che vengano indicati importi minimi differenziati con riguardo ai vari tributi locali, proprio in considerazione della specificità di ognuno di essi.

Nella nota si pone in evidenza, poi, che gli importi fissati per i versamenti debbano valere anche per i rimborsi. In caso contrario, una differente disciplina contrasterebbe con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000): in particolare con i principi della buona fede e dell'affidamento, ai quali debbono essere improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione locale.



MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V

Prot. 6372/2007/DPF/UFF

All'Ufficio tributi
del Comune di XY

Roma, 20 aprile 2007

OGGETTO: Previsione regolamentare della misura degli importi minimi per il versamento ed il rimborso dei tributi locali Art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la nota in riferimento codesto Comune ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002"*. In particolare, si chiede se il comune possa deliberare, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, importi minimi in misura inferiore ai 12 euro, fissati dal comma 4 del citato art. 25 della legge n. 289 del 2002.

Occorre, infatti, ricordare che quest'ultimo articolo, nel rinviare ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina relativa al pagamento ed alla riscossione di crediti di modesto ammontare, ha stabilito, tra l'altro, che *"in sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro."*

Al riguardo, è necessario innanzitutto sottolineare che la facoltà riconosciuta all'ente locale dall'art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, di disciplinare gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi, è conforme agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 30 del 26 gennaio 2005, nel dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 della legge n. 289 del 2002 - nella parte in cui prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla disciplina dei crediti di modesto ammontare applicabili alle regioni - ha, tra l'altro, sostenuto che se la normativa impugnata è pienamente legittima per quanto riguarda gli uffici statali, *"a diverse conclusioni deve pervenirsi per la parte in cui la norma si indirizza anche ad enti non statali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane)"*.

Nella stessa sentenza, la Corte Costituzionale non ha mancato, però, di sottolineare che la disciplina positiva introdotta dal citato art. 25 della legge n. 289 del 2002 deve essere intesa come *"nucleo di principi fondamentali"* cui deve ispirarsi l'esercizio della legislazione concorrente delle Regioni. Infatti, *"seppure è vero che il carattere della "modestia" del credito va stabilito caso per caso, e questo può essere oggetto d'intervento regolamentare per lo Stato, e di legislazione concorrente per le Regioni, la seconda parte dell'art. 25 pone regole di cui, pur nell'applicabilità a quanto sarà via via considerato "somma di modesto ammontare", non si può non riconoscere il carattere di legislazione di principio, sulla base anche di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza in tema di esplicazione della funzione legislativa concorrente nella materia "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica (sentenze nn. 4, 17, 36 e 37 del 2004)"*.

Dalla lettura delle argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale può desumersi che l'importo minimo di 12 euro, fissato dal legislatore statale assuma la valenza di un criterio di massima, e cioè un limite ragionevole cui deve ispirarsi l'esercizio della legislazione concorrente delle regioni e, quindi, della potestà regolamentare degli enti locali.

Milita a favore di tale tesi anche la circostanza, evidenziata nella nota n. 3-6283/UL del 18 aprile 2007 dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero - al quale è stato chiesto un parere in ordine alla questione in esame - che l'art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, stabilisce che i comuni e le province sono tenuti al rispetto dei *"principi"* e non delle singole disposizioni contenute nell'art. 25 della legge n. 289 del 2002 e prevede anche che *"in caso di inottemperanza"* da parte degli enti, trovi applicazione la disciplina dallo stesso dettata, ivi compresa la misura dell'importo minimo di 12 euro che la legge stessa, in osservanza dei principi di economicità, considera di modesto ammontare.

Pertanto, alla luce dell'inquadramento delle norme in questione dal punto di vista logico-sistematico, nonché delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, può sostenersi che l'importo di 12 euro è una misura derogabile dagli enti locali con norma regolamentare. Tale conclusione è, altresì, avvalorata dalla considerazione che il vigente contesto costituzionale è volto a responsabilizzare le autonomie regionali e locali in considerazione dell'autonomia finanziaria di cui esse dispongono, in base all'art. 119 della Costituzione.

Detta conclusione ha, inoltre, il pregio di evitare perdite di gettito specialmente per quei comuni di classe V, cioè con popolazione fino a 10.000 abitanti, relativamente a tributi, come la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa rifiuti giornaliera per i quali vigono, per particolari fattispecie, tariffe di ammontare di gran lunga inferiori a 12 euro.

Da quanto esposto consegue che i comuni, ove intendano esercitare la facoltà accordata dall'art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 2006, devono specificare nel regolamento di ciascun tributo o nel regolamento generale delle entrate, adottati ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, la misura minima al di sotto della quale i versamenti non sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi. Naturalmente non sussiste alcun ostacolo per la fissazione di importi minimi differenziati con riguardo ai vari tributi locali, soprattutto in considerazione della specificità della disciplina di ognuno di essi, che prevede fattispecie impositive assai differenziate tra loro, con conseguente diversificazione degli importi dovuti.

Non è, inoltre, superfluo richiamare l'attenzione sulla circostanza che gli importi minimi fissati per i versamenti debbano essere uguali a quelli stabiliti per i rimborsi, in quanto una diversa regolamentazione contrasterebbe con i principi della buona fede e dell'affidamento nei rapporti tra contribuente ed amministrazione locale, sanciti dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente; principi che debbono essere annoverati tra quelli *"immanenti"* nell'ordinamento tributario già prima dell'entrata in vigore dello Statuto e che, peraltro, sono *"immediatamente deducibili, rispettivamente, dai principi di "buon andamento" e di "imparzialità dell'amministrazione, di "capacità contributiva" e di eguaglianza (sub specie del rispetto del canone della ragionevolezza), garantiti dagli artt. 97 comma 1, 53*

comma 1 e 3 comma 1 Cost." (Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria, sentenza 10 dicembre 2002, n. 17576).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari